

Rep. n. ____/RS

Prot. Gen. ____/2019

COMUNE DI MANTOVA

**CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L'ORGANIZZAZIONE DEI
CONCERTI DI NOEL GALLAGHER E STEVE HACKETT CIG
7860945108.**

Con questa scrittura privata, tra:

TRA

IL COMUNE DI MANTOVA (d'ora innanzi anche Ente), con sede legale in Mantova Via Roma n. 39, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00189800204, nella persona della Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Promozione della Città Dr.ssa Annamaria Sposito, in possesso di firma digitale valida e non revocata, che interviene in questo atto per dare esecuzione alla determina dirigenziale n. _____ del _____

E

LA SOCIETA' "Shining Production srl" (d'ora innanzi anche Shining Production), con sede in via Mazzini n. 58 a Trezzo Sull'Adda (MI), CF e P. IVA 03709630960, in persona del legale rappresentante Fulvio De Rosa, nato a Milano il 07.10.1975, domiciliato, per la carica, in Trezzo sull'Adda (MI) – Via Mazzini nr. 58, presso la sede legale della Società, Codice Fiscale 03709630960, in possesso di firma digitale valida e non revocata;

Le parti come sopra costituite e rappresentate stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

1. La società Shining Production srl, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad organizzare a Mantova, in Piazza Sordello i concerti di Noel Gallagher il 9 luglio 2019 e di Steve Hackett il 17 luglio 2019.
2. Shining Production, pertanto, si impegna ad attrezzare a sua cura e spese P.zza Sordello, sulla base di un progetto tecnico-artistico che dovrà essere approvato dal Comune di Mantova, e, quindi, ottenere l'agibilità, e nel rispetto delle condizioni poste dalle Commissioni di Pubblico Spettacolo competenti.
3. La società Shining Production srl, si obbliga a consentire l'utilizzo dell'allestimento a:
 - Eventi Verona srl, con sede a Verona in via Carlo Cattaneo n. 14, CF e P IVA 04552190235, per il concerto di Calcutta, programmato per il 12 luglio 2019;
 - Radio Bruno soc. coop., con sede a Carpi in via Nuova Ponente n. 28, CF e P. IVA 00754450369, per il concerto che rientra nel tour di Radio Bruno Estate 2019, programmato per il giorno 13 luglio 2019.
4. La soc. Shining Production srl si impegna, pertanto, ad allestire Piazza Sordello affinché possa tenersi il primo concerto estivo, previsto per il 9 luglio 2019, e a mantenere l'allestimento sino all'ultimo concerto estivo, previsto per il 17 luglio 2019 e, conseguentemente, si obbliga a chiedere il rilascio a proprio favore della licenza di agibilità della Piazza per tutti gli spettacoli di cui al presente contratto.

Ai sensi dell'art. 1, lett. b, Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Rep. n. ____/RS

Prot. Gen. ____/2019

5. Ciascun organizzatore dei predetti concerti - e, quindi, Shining Production, Eventi Verona srl e Radio Bruno -, invece, è tenuto a chiedere il rilascio della licenza di pubblico spettacolo a proprio nome.

Art. 2. Durata del contratto

1. Il presente contratto ha efficacia dalla sua sottoscrizione e terminerà al completo disallestimento delle strutture e ripristino di Piazza Sordello, previsti non oltre il giorno 20 luglio 2019. Resta inteso che, una volta trascorso tale termine, resteranno comunque impregiudicati i reciproci diritti e doveri nascenti dal presente accordo sino al loro completo adempimento.

2. A garanzia della esatta esecuzione dell'obbligo di disallestimento delle strutture in Piazza Sordello e del ripristino della medesima Piazza, la società Shining Production srl consegna al Comune di Mantova, che a mezzo del suo legale rappresentante ne accusa ricevuta, garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, nr.rilasciata da....., agenzia di..... in data, dell'importo di € 16.000.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, la predetta garanzia prevede:

- il pagamento delle somme dovute da parte del Garante a semplice richiesta scritta dell'Ente Garantito entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta;
- la rinuncia da parte del Garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (Contraente), di cui all'art. 1944 c.c.;
- la rinuncia del Garante all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c..

Art. 3. Ulteriori obblighi della società Shining Production srl

1. La società Shining Production srl si obbliga ad effettuare la promozione a livello comunale e sovracomunale dei concerti del 9 e 17 luglio 2019 e in collaborazione con Eventi Verona srl e Radio Bruno soc. coop, dell'intera rassegna estiva, con indicazione che gli eventi sono organizzati in collaborazione con il Comune di Mantova, tramite la carta stampata, il sito internet e le pagine social delle società. Shining Production, quindi, è tenuta a consegnare al Comune di Mantova, affinché controlli e verifichi, le copie del materiale promozionale, cartaceo, informatico e multimediale che testimonino la promozione svolta e i contenuti delle immagini utilizzate.

2. Shining Production srl, inoltre, si impegna a:

- occuparsi delle pratiche relative alle autorizzazioni-concessioni da presentare allo Sportello Unico del Comune di Mantova e agli Enti competenti, al fine dell'ottenimento della concessione dell'agibilità dell'area;
- allestire Piazza Sordello sulla base di un progetto tecnico che deve essere preventivamente approvato dal Comune di Mantova e nel rispetto

Ai sensi dell'art. 1, lett. b, Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Rep. n. ____/RS

Prot. Gen. ____/2019

delle condizioni poste dalla Commissione di Pubblico Spettacolo competente, garantendo il rispetto di dette condizioni per tutti gli spettacoli;

- coordinare l'allestimento tecnico da parte di personale specializzato, verificando che tutte le attrezzature siano conformi alle norme di sicurezza vigenti in materia e sia garantito il rispetto della normativa relativa alla qualità;
- garantire, per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, la presenza durante tutta la manifestazione di idoneo personale formato;
- custodire e vigilare gli allestimenti attraverso un idoneo servizio di custodia;
- rispettare, nei confronti del personale utilizzato, di tutti gli obblighi e le disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro, o comunque delle disposizioni normative in materia di assicurazioni, previdenza, e assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere;

3. Per quanto riguarda i concerti del 9 e 17 luglio 2019, Shining Production si obbliga altresì a:

- rispettare le condizioni poste dalla Commissione di Pubblico Spettacolo competente;
- allestire la Piazza nel rispetto delle condizioni poste dalla licenza di cui all'art. 68 del TULPS e dalla concessione per l'occupazione del suolo rilasciate dal Comune di Mantova;
- rispettare le prescrizioni sulla sicurezza dell'area indicate dalla Questura e dalle forze dell'ordine, provvedendo al necessario personale per il rispetto delle condizioni di safety e security indicate dagli Enti competenti;
- gestire i rapporti contrattuali con gli artisti, i partners, i media partners e tutto il personale tecnico necessario, compreso il pagamento dei relativi compensi o cachet;
- gestire il pagamento dei diritti SIAE;
- adottare il piano di soccorso sanitario secondo le procedure della DGR 2453/2014 attraverso il portale Games;
- rispettare l'art. 18 del N.T.A del piano di zonizzazione acustica;
- organizzare l'ospitalità degli artisti e del personale partecipante;
- presidiare l'area palco mediante un congruo numero di addetti alla sicurezza;
- raccogliere lattine e bicchieri lasciati sulla piazza dagli avventori degli eventuali servizi di ristorazione interni all'organizzazione, per i quali si siano acquisite le necessarie autorizzazioni, dopo ogni concerto;
- garantire il servizio di prima pulizia della Piazza prima e dopo ogni concerto.

Art. 4. Cauzione definitiva- Responsabilità e Assicurazioni

1 La società Shining Production srl è tenuta ad adottare, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei

terzi, la sicurezza degli allestimenti, nonché per evitare danni a Piazza Sordello, alle attrezzature, ai beni dei negozi e dei pubblici esercizi che si affacciano sulla Piazza.

2 Shining Production è l'esclusiva e diretta responsabile per i danni a persone e cose e/o gli infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza, diretta, o indiretta, dell'esecuzione del presente contratto e, pertanto, rimane a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Mantova.

3 Il Comune di Mantova, quindi, è esonerato da qualsiasi responsabilità, civile, penale, amministrativa, diretta, o indiretta dipendente, o conseguente al presente contratto e non è responsabile di eventuali danni arrecati dalla società Shining Production srl a terzi durante l'esecuzione del contratto o in dipendenza del medesimo.

4 A copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi, la soc. Shining Production srl si impegna a stipulare un'idonea polizza assicurativa o ad integrare polizza assicurativa in essere, che dovrà preventivamente presentare in copia all'Ente. La polizza dovrà prevedere un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00, stipulata con primaria compagnia assicurativa regolarmente autorizzata dai competenti organi all'esercizio in Italia dei rami considerati, dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e del periodo in cui le installazioni saranno sulle piazze di Mantova e prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione al Comune di Mantova nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza, qualunque ne sia la causa.

5 Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti, nonché eventuali sinistri in eccedenza ai massimali previsti dalla polizza, restano in ogni caso a carico della società Shining Production srl, fermo restando che la polizza assicurativa presentata dovrà prevedere l'impegno da parte della compagnia alla gestione/definizione anche dei sinistri rientranti nel limite dell'eventuale franchigia.

Art. 5. Obblighi del Comune di Mantova

Il Comune di Mantova si obbliga a:

- garantire la collaborazione degli uffici Cultura, Economato, Sportello Unico, Vigilanza per l'organizzazione dei concerti;
- concedere gratuitamente l'occupazione di suolo pubblico, per le Piazze Sordello, Seminario e Lega Lombarda;
- concedere alla società Shining Production srl i permessi di circolazione per gli automezzi del "service", nonché per la loro sosta nei pressi di Piazza Sordello, al fine delle operazioni di allestimento e disallestimento della medesima Piazza;
- offrire l'utilizzo gratuito delle transenne di proprietà comunale per le chiusure di Piazza Sordello e aree limitrofe per motivi di safety e security;

Ai sensi dell'art. 1, lett. b, Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Rep. n. ____/RS

Prot. Gen. ____/2019

- provvedere all'apertura straordinaria dei servizi igienici di Vicolo Bonacolsi;
- garantire il servizio di pulizia dell'area prima e dopo ogni concerto, posizionando cestini porta rifiuti ad hoc nel rispetto delle prescrizioni di safety e security;
- pubblicizzare l'evento sul sito del Comune di Mantova e su tutto il materiale pubblicitario relativo a Mantova Città di Cultura.

Art. 6. Corrispettivo

1 Il Comune di Mantova, a fronte dell'esecuzione da parte della società Shining Production srl del presente contratto, si impegna a corrispondere alla medesima società la somma complessiva di € 176.000,00 (pari a € 160.000,00 + € 16.000,00 IVA 10%).

2 Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 7, i pagamenti saranno effettuati, con bonifico bancario a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, nei termini che seguono:

- € 60.000,00 + IVA alla sottoscrizione del contratto;
- € 40.000,00 + IVA al completamento degli allestimenti di Piazza Sordello;
- € 60.000,00 + IVA al disallestimento di Piazza Sordello dopo l'ultimo concerto, programmato il 17 luglio 2019.

Art. 7. Forza Maggiore

Nel caso in cui tutti gli spettacoli non possano svolgersi per condizioni meteorologiche avverse, cause di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo calamità, terremoti), o motivi di ordine pubblico, tali da rendere impossibile l'esecuzione della prestazione, il presente contratto è da intendersi risolto per impossibilità sopravvenuta e il Comune di Mantova si obbliga a corrispondere alla società Shining Production srl i costi sino ad allora sostenuti per l'allestimento della Piazza e documentati.

Art. 8. Cancellazione concerti organizzati da Shining Production srl

Qualora siano cancellati i concerti del 9 e 17 luglio per motivi e/o responsabilità della società Shining Production srl e/o degli Artisti, il Comune di Mantova sarà obbligato a corrispondere alla medesima società la somma massima di € 100.000,00 + IVA dovuta, ai sensi del precedente art. 6.1. in base alle spese sostenute e documentate.

Qualora sia cancellato uno o più dei predetti eventi per motivi e/o responsabilità della società Shining Production srl e/o degli Artisti, il Comune di Mantova tratterrà dalla somma stabilita dal precedente art. 6.1, a titolo di indennizzo:

- € 40.000,00 (quarantamila) + IVA, se sarà cancellato il concerto di Noel Gallagher;
- € 20.000,00 (ventimila) + IVA, se sarà cancellato il concerto di Steve Hackett.

Ai sensi dell'art. 1, lett. b, Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Rep. n. ____/RS

Prot. Gen. ____/2019

Art. 9. Clausola risolutiva espressa e recesso

- 1 L'inadempimento degli obblighi e/o l'inosservanza dei doveri previsti dagli articoli 1 e 3 della presente convenzione costituisce giusta causa per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- 2 Il Comune di Mantova potrà inoltre risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 3 Ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D. Lgs. n. 158/2011, il Comune di Mantova recederà dal presente contratto, ai sensi e per gli effetti del comma 4 *bis* dello stesso art. 88, qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, siano accertate cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo D. Lgs.

Art. 10. Immagine Dell'artista – Divieto Di Riproduzione Dell'evento

- 1 Il Comune di Mantova si obbliga ad utilizzare esclusivamente il materiale promozionale e/o pubblicitario fornito dalla società Shining Production srl e a concordare con la medesima società, per iscritto, qualsiasi modifica e/o adattamento del predetto materiale.
- 2 Il Comune di Mantova si impegna altresì a non utilizzare in alcun modo il nome, l'immagine e/o il marchio degli artisti in associazione a qualsiasi forma di pubblicità commerciale, nonché ad informare immediatamente la società Shining Production srl qualora venisse a conoscenza di usi indebiti da parte di terzi.
- 3 E' vietato al Comune di Mantova filmare e/o registrare i concerti per intero o autorizzare un soggetto terzo alle riprese degli stessi.

Art. 11. Sponsorizzazioni – Diritto Di Esclusiva In Capo A Shining Production srl

La società Shining Production srl, con la sottoscrizione del presente contratto, garantisce che tutti i diritti di sponsorizzazione relativi all'evento e agli artisti sono stati ceduti dagli artisti stessi alla medesima e che, conseguentemente, essa è l'unico soggetto autorizzato ad utilizzarli. E' vietato, pertanto, al Comune di Mantova concludere qualsivoglia accordo avente ad oggetto detti diritti di sponsorizzazione, salvo che la medesima Shining Production esprima il proprio consenso per iscritto.

Art. 12. Copyright

L'utilizzo da parte della società Shining Production srl del logo del Comune di Mantova o di immagini di suoi monumenti o di qualsiasi altro segno distintivo è autorizzato nei limiti del presente accordo. Ogni altro utilizzo dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato.

Art. 13. Riservatezza

Le Parti si impegnano altresì a mantenere il più stretto riserbo e la massima riservatezza sui termini degli accordi in essere tra le parti stesse e/o sulle

Ai sensi dell'art. 1, lett. b, Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Rep. n. ____/RS

Prot. Gen. ____/2019

informazioni e le trattative in corso con artisti, loro rappresentanti ed aventi causa.

Art 14. Spese ed oneri fiscali

Tutte le spese relative al presente contratto e conseguenti sono a carico della società Shining Production srl. Ai sensi dell'art. 5 DPR 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata relativa alla prestazione di servizi soggetti ad Iva è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 15. Tracciabilità flussi finanziari

La società Shining Production srl assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e si obbliga a comunicare al Comune di Mantova gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. CIG. 7860945108.

Art. 16. Clausole finali

1 Il presente accordo sostituisce ogni precedente intesa anche verbale fra le parti e costituisce l'unico esistente tra le parti in relazione alle materie in esso trattate. Ogni eventuale modifica del presente accordo dovrà essere stipulata per iscritto.

2 Il presente accordo resterà valido ed operante anche nel caso in cui una o entrambe le parti dovessero subire variazioni, trasformazioni o fusioni della propria ragione sociale.

3 Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, la società Shining Production srl si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62, sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4 La presente scrittura privata non autenticata viene regolarizzata, ai fini dell'importo dell'imposta di bollo, attraverso l'apposizione di nr. 1 marca da bollo di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Art. 17. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs 30.06.2003 n. 196 (Codice della Privacy) e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), le parti prendono atto, rimossa ogni eccezione, che il trattamento dei propri dati personali è finalizzato all'esecuzione degli obblighi contrattuali, all'adempimento di obblighi fiscali e di legge; a tal fine il conferimento dei dati personali è obbligatorio. I dati saranno comunicati per l'espletamento delle predette finalità. Le parti, quindi, con la sottoscrizione del presente accordo,

Ai sensi dell'art. 1, lett. b, Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Rep. n. _____/RS

Prot. Gen. _____/2019

acconsentono al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto,

Mantova, _____

Per il Comune di Mantova
La Dirigente Settore Cultura,
Turismo e Promozione della Città

Per la società Shining Production srl
Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli affetti dell'art. 1341 c.c. si approvano i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9

Luogo _____

Data _____

Per la società Shining Production srl
Il Legale Rappresentante